



N. 245

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA**

IL RETTORE

?? Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

?? Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996, n.1885;

?? Visto il D.Lgs. n.165 del 30.3.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

?? Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Università ed in particolare l'art. 57, concernente la disciplina per la progressione verticale “a regime” del personale tecnico-amministrativo di ruolo dell'Università;

?? Visto il Regolamento predisposto dall'Ufficio competente, riguardante le norme necessarie per l'espletamento delle procedure selettive per la progressione verticale del personale tecnico-amministrativo di ruolo di questo di questo Ateneo;

?? Sentite le OO.SS. e le R.S.U.;

?? Atteso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 16 e 20 dicembre 2003, hanno approvato il superiore Regolamento.

D E C R E T A

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, dello Statuto, è emanato il **Regolamento per la disciplina della procedura di progressione verticale**, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Catania 24 gennaio 2003

IL RETTORE
(F. Latteri)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI
PROGRESSIONE VERTICALE**

ART. 1

Il presente regolamento è emanato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 57 del vigente C.C.N.L. del Comparto Università e disciplina le modalità di espletamento delle procedure selettive "a regime" per l'accesso a ciascuna categoria riservate al personale di ruolo della categoria immediatamente inferiore in servizio presso l'Università degli Studi di Catania e in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento medesimo.

La progressione verticale di cui al presente regolamento è attuata per l'accesso alle categorie C, D, EP del personale in servizio nei limiti delle risorse disponibili individuate dall'Amministrazione.

Il numero dei posti da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore secondo le procedure del presente Regolamento è definito dall'Amministrazione, nella percentuale pari al 50% dei posti da ricoprire, nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti.

I posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente superiore possono essere ricoperti mediante accesso dall'esterno se la selezione ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare. In tale ultimo caso l'Amministrazione adotta un atto motivato, oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del vigente C.C.N.L..

ART. 2

Al personale transitato nella categoria superiore a seguito delle procedure di progressione verticale di cui al presente Regolamento possono essere conferiti funzioni specialistiche e incarichi di

responsabilità il cui compenso non può essere superiore, per i primi tre anni a far data dal superiore inquadramento, all'importo dell'indennità nella misura minima prevista dall'art. 63 del vigente C.C.N.L..

Al personale transitato nella categoria EP a seguito delle procedure di progressione verticale di cui al presente Regolamento la retribuzione di posizione, per i primi tre anni a far data dal superiore inquadramento, non può essere superiore all'importo minimo previsto dall'art. 62 del vigente C.C.N.L..

ART. 3

Le procedure di cui al presente Regolamento si conformano ai principi di imparzialità, tempestività, economicità e celerità di espletamento di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, nonché a criteri diretti a verificare prevalentemente le conoscenze professionali acquisite dai dipendenti.

La selezione riguardante la progressione verticale comporta una verifica dell'acquisizione da parte del dipendente delle competenze professionali e delle capacità necessarie per lo svolgimento dell'attività relativa alla categoria messa a concorso.

A tal fine verranno valutate l'esperienza professionale del dipendente, risultante dal curriculum, nonché i risultati delle prove di esame dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi.

E' vietato il doppio passaggio di categoria mediante un'unica procedura selettiva.

Il personale classificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive di cui al presente Regolamento non è soggetto al periodo di prova.

La partecipazione alle procedure selettive per l'accesso a ciascuna categoria è riservata al personale in servizio della categoria immediatamente inferiore dell'Università degli Studi di Catania in possesso, alla data fissata dal bando di selezione, del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria, ovvero, anche in deroga al possesso del detto titolo di studio, di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria di appartenenza o nelle

ex qualifiche funzionali ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 4

Le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore sono indette con provvedimento del Direttore Amministrativo, di cui verrà data pubblicità mediante avviso affisso all'albo dell'Ateneo.

La selezione dei candidati in possesso dei requisiti necessari per il passaggio alla categoria superiore dovrà avvenire mediante una procedura selettiva, finalizzata all'ammissione ad un corso di formazione, consistente in due prove (una scritta ed una orale su materie attinenti alle competenze richieste per la categoria oggetto della procedura) e nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati. Soltanto per l'accesso alle categorie C e D la prova scritta consisterà in una serie di domande aperte seguite da risposte motivate.

Le prove di esame dovranno essere dimensionate al livello di professionalità richiesto per l'accesso alla categoria oggetto della selezione e dovranno tendere all'accertamento delle competenze professionali acquisite dai candidati e dell'esperienza professionale risultante dai curricula.

Alla prova scritta sono riservati fino ad un massimo di 35 punti.

Alla prova orale sono riservati fino ad un massimo di 35 punti.

Alla valutazione dei titoli sono riservati fino ad un massimo di 30 punti.

La Commissione esaminatrice di cui al successivo art.5 dovrà determinare preventivamente i criteri di valutazione dei titoli nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) fino a 3 punti per il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno; b) fino a 7 punti per formazione certificata e pertinente secondo il sistema dei crediti formativi; c) fino a 7 punti per arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, con esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità, desumibile dal curriculum e/o dalla documentazione presentata dall'interessato; d) fino a 3 punti per anzianità di servizio prestato senza essere incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto; e) fino a 6 punti per titoli culturali e professionali (per esempio: incarichi; pubblicazioni; collaborazioni, docenza o frequenza in

convegni e seminari di studio; corsi di formazione; titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria; corsi di perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca); f) punti 0,20 per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato, anche a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del vigente C.C.N.L. presso qualunque Università e fino ad un massimo di 2 punti; g) punti 0,10 per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei

mesi, di servizio prestato, presso altre Pubbliche Amministrazioni e fino ad un massimo di 2 punti.

Il bando di selezione potrà prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale per l'accesso alle varie categorie, requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa da svolgere. Sono valutabili esclusivamente i titoli conseguiti entro il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli sarà formata una graduatoria di merito.

Il punteggio complessivo si ottiene sommando le votazioni conseguite nella prova scritta e nella prova orale con il punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli.

In caso di parità nel punteggio complessivo, si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Secondo l'ordine di tale graduatoria, un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso per ciascuna categoria sarà ammessa al corso di formazione obbligatorio.

Al termine del corso di formazione, i candidati ammessi al corso che avranno frequentato almeno l'80% delle ore di lezione saranno sottoposti, da parte di una Commissione nominata dal Direttore amministrativo e formata da tre membri scelti tra i docenti del corso di formazione, ad una prova d'esame consistente in un colloquio orale.

I candidati che a seguito di tale valutazione e colloquio orale saranno ritenuti idonei sono dichiarati vincitori.

ART. 5

Alle selezioni di cui al presente regolamento provvederanno delle Commissioni nominate dal Direttore Amministrativo e composte da un Professore di ruolo ovvero da un Dirigente dell'Amministrazione, in qualità di Presidente, e da almeno due esperti delle materie oggetto delle prove di esame.

Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli eventuali esami di lingua straniera e informatica.

ART. 6

La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo. Di essa sarà data pubblicità mediante affissione nell'albo di Ateneo e inserimento nel Sito Web dell'Università.